



COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi alla Persona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 16/05/2006
Rivisitato con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 19/02/2013

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo statali o paritarie, site sul territorio comunale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Art. 2 Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dal Comune sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto entro il periodo 2 / 31 maggio di ogni anno. L'itinerario sarà predisposto prevedendo la fermata del mezzo il più possibile vicino al domicilio dell'utenza, in considerazione delle caratteristiche del territorio e delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Il Comune non è obbligato a personalizzare il servizio effettuando la raccolta degli alunni porta a porta, ma si riserva la possibilità di individuare zone dove effettuare la raccolta di più alunni contemporaneamente.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico verrà comunicata l'esatta ubicazione delle varie fermate e l'orario indicativo a cui attenersi.

Art. 3 Utenti del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo abitanti nel comune di Rottofreno (Pc).

Gli alunni abitanti in comuni limitrofi potranno avvalersi del servizio previa convenzione tra il Comune di Rottofreno ed il Comune in cui sono residenti.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune entro il 31 maggio di ogni anno. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate, a condizione di accettare la proposta organizzativa di salita/discesa già prevista all'interno dell'itinerario organizzato all'inizio dell'anno scolastico dall'Ufficio Scuola.

Nel caso in cui le richieste di trasporto, pervenute nei tempi previsti dal vigente regolamento, siano superiori al numero di posti disponibili, avranno priorità gli alunni residenti in luoghi più distanti dai plessi scolastici.

Nel caso in cui le richieste di trasporto, pervenute oltre i tempi previsti dal vigente regolamento, siano superiori al numero di posti disponibili, l'unico criterio di priorità sarà la data d'arrivo.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'iscrizione ha validità annuale.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'ufficio Scuola in forma scritta, entro la fine del mese precedente; in caso contrario verrà richiesta la corresponsione della quota intera mensile stabilita; qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente segnalata in forma scritta ed autorizzata dall'Ufficio Scuola.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. A tal proposito si rimarca l'obbligatorietà per i genitori di prelevare i bambini alla fermata dello scuolabus e al rispetto dell'orario previsto dall'itinerario, pena esclusione dal servizio.

La presentazione della domanda di cui al comma 3 comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 4 Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sull'autobus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli alunni della scuola dell'obbligo compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali o volontari incaricati dall'Amministrazione.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento anche se parenti del bambino.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto dall'accompagnatore presso gli uffici comunali e ivi sorvegliato dallo stesso. Trascorsa un'ora dall'arrivo presso gli uffici comunali il bambino verrà consegnato dall'accompagnatore agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto avvenuto. Nel caso di assenza dell'accompagnatore il minore verrà consegnato dall'autista dello scuolabus a personale degli Uffici Comunali dove il minore verrà custodito.

Nel caso in cui, in assenza dei genitori o loro delegati, il bambino sia condotto o sorvegliato presso gli uffici comunali, i genitori dovranno motivare le ragioni dell'assenza e dopo il ripetersi di n.3 volte nell'A.S. i genitori dovranno corrispondere al Comune una sanzione pari a EURO 50,00.

Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

Art. 5 Comportamento degli utenti.

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista, non portare sull'autobus oggetti pericolosi.

E' vietato consumare cibi, bevande, dolciumi durante la permanenza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, l'Ufficio Scuola segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.

Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli, individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Art. 6 Pagamento del servizio

Il Comune stabilisce una tariffa di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico. Sono comunque esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap.

Il servizio garantisce l'arrivo ai singoli plessi (inizio lezioni) e il ritorno al domicilio (termine lezioni).

Il pagamento avverrà con cadenza mensile in base ai giorni effettivi del servizio (previsti da calendario scolastico) moltiplicati per la quota giornaliera; agli utenti che usufruiranno di un solo viaggio al giorno (solo andata o solo ritorno) verrà dimezzata la suddetta quota.

Nel caso di mancato pagamento l'Ufficio Scuola provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, l'Ufficio Scuola avvierà la procedura di riscossione coattiva come previsto all'art.15 del regolamento C.le Generale delle Entrate approvato con Del.n.24 del C.C. tenutosi in data 31.03.2000, salvo l'ipotesi di dimostrato disagio economico della famiglia interessata.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia possibile temporaneamente assicurare il servizio e nel caso di disdetta del servizio, per i giorni mancanti alla fine del mese.

Con l'inizio dell'anno scolastico successivo, gli utenti con mancati pagamenti pregressi, in assenza di adeguate segnalazioni e/o piani di rientro concordati, non potranno accedere al servizio.

Art. 7 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa di legge vigente.